

**N. 00446/2023 REG.PROV.COLL.**

**N. 00051/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2023, proposto da Rocchino Graniello, nella qualità di titolare dell'impresa individuale Mario's Story di Graniello Rocchino, rappresentato e difeso dall'avv. Cino Benelli, PEC [cinobenelli@pec.avvocati.prato.it](mailto:cinobenelli@pec.avvocati.prato.it), domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

***contro***

Comune di Brienza, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Parrocchia di Santa Maria Assunta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento del 29.11.2022, con il quale il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Brienza ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell'attività, segnalata dall'impresa individuale Mario's Story di Graniello Rocchino con SCIA del 12.7.2022 per l'installazione nel locale, sito in Brienza Via Calata Prato n. 4/6, di apparecchi ex art. 110 R.D. n. 773/1931 di divertimento ed intrattenimento di gioco new slot, per la violazione della distanza

minima ex art. 6, comma 2, L.R. n. 30/2014, come sostituito dall'art. 3 L.R. n. 7/2020, di 250 m. dalla Chiesa di San Zaccaria;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

In data 12.7.2022 l'impresa individuale Mario's Story di Graniello Rocchino ha presentato al Comune Brienza una SCIA, per l'installazione nel locale, sito in Brienza Via Calata Prato n. 4/6, di apparecchi ex art. 110 R.D. n. 773/1931 di divertimento ed intrattenimento di gioco new slot.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Brienza:

-prima con pec dell'8.11.2022, dopo aver richiamato l'art. 6, comma 2, L.R. n. 30/2014, come sostituito dall'art. 3 L.R. n. 7/2020, ha chiesto al titolare della predetta impresa individuale "apposita planimetria che dimostri" la non violazione della predetta norma regionale, tenuto conto della vicinanza con la Chiesa di San Zaccaria;

-e poi, dopo il deposito, in data 14.11.2022, della planimetria, con provvedimento del 29.11.2022 ha disposto il divieto immediato di prosecuzione dell'attività, indicata nella suddetta SCIA del 12.7.2022, in quanto "non viene rispettata la distanza dal luogo di culto della Chiesa di San Zaccaria, così come disciplinato dalla L.R. n. 7/2022".

Il legale rappresentante dell'impresa individuale Mario's Story di Graniello Rocchino con il presente ricorso notificato il 26.1.2023 presso l'indirizzo di posta

elettronica IPA comune.brienza@cert.ruparbasilicata.it ed in data 26/31.1.2023 a mezzo posta alla Parrocchia di Santa Maria Assunta e depositato il 26.1.2023, ha impugnato il predetto provvedimento del 29.11.2022, deducendo:

1) la violazione degli artt. 19, commi 3 e 4, e 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990, in quanto, poiché in data 10.9.2022 era decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della citata SCIA del 12.7.2022, il Comune di Brienza avrebbe dovuto esercitare il controllo inibitorio “in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies” della stessa L. n. 241/1990;

2) l’errata applicazione dell’art. 6, comma 2, L.R. n. 30/2014, come sostituito dall’art. 3 L.R. n. 7/2020, in quanto l’impresa ricorrente non aveva violato la distanza minima di 250 m., prescritta da tale norma, in quanto tale distanza va misurata nel rispetto del Codice della Strada ex D.Lg.vo n. 295/1992, il quale all’art. 190, comma 2, statuisce che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, ed il Consulente tecnico dell’impresa ricorrente con la perizia non giurata, allegata al ricorso, utilizzando le strisce pedonali più vicine (cioè le uniche che si trovano tra il locale, sito in Via Calata Prato n. 4/6, e la Chiesa di San Zaccaria), aveva calcolato che il locale, sito in Via Calata Prato n. 4/6, dista 253,56 m. dalla Chiesa di San Zaccaria.

Con Ordinanza n. 118 del 23.2.2023 questo Tribunale ha disposto una verifica, nominando “il Dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Potenza, con facoltà di delegare un funzionario dell’Ufficio”, “per accertare con precisione, tenuto conto del predetto art. 190 del Codice della Strada”, la distanza tra la Chiesa di San Zaccaria ed il locale del ricorrente, sito in Via Calata Prato n. 4/6, “mediante la redazione di una rappresentazione grafica e/o planimetrica dei suddetti luoghi, con l’indicazione delle relative misure ed annessa relazione esplicativa, corredata da rilievi fotografici”.

In data 12.6.2023 è stata depositata la Relazione di Verificazione di pari data 12.6.2023, con gli allegati: 1) del verbale di svolgimento delle operazioni del 17.5.2023, alla presenza del Consulente tecnico dell'impresa ricorrente e del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Brienza; 2) delle planimetrie dei due percorsi individuati; 3) di 20 fotografie; 4) e delle osservazioni del Consulente tecnico dell'impresa ricorrente del 7.6.2023.

Con istanza del 30.6.2023 il Verificatore ha chiesto l'attribuzione di ulteriori € 520,82, facendo presente che la parte ricorrente gli aveva già corrisposto l'acconto di € 500,00.

Nella Camera di Consiglio del 5.7.2023 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato.

Infatti, va disatteso il primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 19, comma 4, della L. n. 241/1990, il quale statuisce che, dopo la scadenza del termine di 60 giorni per l'esercizio del controllo inibitorio, "l'Amministrazione adotta comunque i provvedimenti previsti" per l'esercizio del controllo inibitorio "in presenza delle condizioni previste dall'art. 21 nonies" della stessa L. n. 241/1990, in quanto il Comune di Brienza avrebbe esercitato il controllo inibitorio oltre il termine di 60 giorni in assenza di un interesse pubblico specifico, diverso dal mero ripristino della legalità violata e prevalente rispetto all'interesse della ditta ricorrente.

Al riguardo, va rilevato che la L.R. n. 30/2014, intitolata "Misure per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico", all'art. 6 disciplina il procedimento di apertura ed esercizio delle sale con apparecchi da gioco "con vincita in denaro", statuendo al:

-comma 1, che l'esercizio delle predette sale e l'installazione dei suddetti apparecchi "sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti", cioè la

licenza ex art. 86, comma 4, lett. c), R.D. n. 773/1931, che l'art. 19, comma 1, n. 8), DPR n. 616/1977 ha trasferito ai Comuni, e ciò risulta confermato anche dal punto 83 della Tabella A, allegata al D.Lg.vo n. 222/2016;

-comma 2, come sostituito dall'art. 3 L.R. n. 7/2020, che “le nuove autorizzazioni all'esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20.000 abitanti ed a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20.000 abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori”.

Da tali norme si evince chiaramente che l'installazione di apparecchi ex art. 110 R.D. n. 773/1931 di divertimento ed intrattenimento di gioco new slot non può essere assentita con SCIA, ma deve essere autorizzata formalmente.

Pertanto, deve ritenersi legittimo l'impugnato provvedimento del 29.11.2022, di divieto immediato della prosecuzione dell'attività:

-sia perché la presentazione di una SCIA non può essere strumentalmente utilizzata per la sostituzione di un espresso provvedimento autorizzatorio, prescritto dall'ordinamento giuridico;

-sia perché la distanza di cui è causa (nei Comuni, come Brienza, fino a 20.000 abitanti) di 250 m. dai luoghi sensibili, come istituti scolastici, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie, luoghi di culto e oratori, prescritta dall'art. 6, comma 2, L.R. n. 30/2014, come sostituito dall'art. 3 L.R. n. 7/2020, e violata dalla ditta ricorrente, tutela l'interesse pubblico, superiore rispetto a quello privatistico dell'esercizio dell'attività economica di sala con apparecchi da gioco “con vincita in denaro”, della protezione dalla dipendenza dal gioco d'azzardo (cd. ludopatia) e del conseguente benessere psico-fisico delle persone psicologicamente più esposte

all'illusione di conseguire vincite e/o facili guadagni (l'analogo art. 7, comma 2, della Legge Regionale della Puglia n. 43/2013 è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 108 dell'11.5.2017 costituzionalmente legittimo, in quanto rientra nell'ambito della materia di legislazione concorrente della "tutela della salute").

Risulta infondato anche il secondo motivo, con il quale l'impresa ricorrente ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 7/2020, in quanto il locale, sito in Via Calata Prato n. 4/6, secondo il Consulente tecnico dell'impresa ricorrente (cfr. la perizia non giurata, allegata al ricorso) disterebbe 253,56 m. dalla Chiesa di San Zaccaria, se si tiene conto dell'obbligo, sancito dall'art. 190, comma 2, del Codice della Strada ex D.Lg.vo n. 295/1992, delle persone di attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali.

Al riguardo, va rilevato che, poiché, come già detto, l'art. 6, comma 2, L.R. n. 30/2014, come sostituito dall'art. 3 L.R. n. 7/2020, statuisce che i 250 m. dai luoghi sensibili, tra cui anche i luoghi di culto, devono essere "misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico", deve ritenersi che tale distanza deve tener conto, di quanto stabilito dall'art. 190 del Codice della Strada ex D.Lg.vo n. 295/1992, il quale: A) nel comma 1 prevede l'obbligo dei pedoni nei centri abitati, di "circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti" e, se mancano, "devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione"; B) nel comma 2, oltre a statuire che "i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali", precisa che, se gli attraversamenti pedonali "distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare" (cioè non in modo obliquo, ma formando un angolo retto tra il

marginale della carreggiata e la larghezza della carreggiata), “con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri”.

Il secondo motivo non può essere accolto, atteso che il Verificatore, nominato con la suddetta Ordinanza n. 118 del 23.2.2023, ha rilevato che “la distanza pedonale più breve su suolo pubblico”, rispettosa del predetto art. 190 del Codice della Strada ex D.Lg.vo n. 295/1992, tra il portone di ingresso della Chiesa di San Zaccaria ed il locale del ricorrente, sito in Via Calata Prato n. 4/6, è inferiore a quella prescritta dal suddetto art. 6, comma 2, L.R. n. 30/2014 (precisamente il percorso tra l’ingresso della Chiesa di San Zaccaria ed il locale del ricorrente, sito in Via Calata Prato n. 4/6, è di 164,5 m., mentre quello tra il predetto locale del ricorrente e l’ingresso della Chiesa di San Zaccaria è di 171,90 m.), disattendendo condivisibilmente la tesi del Consulente tecnico del ricorrente, secondo cui la gradinata di 7 gradini, facente parte del percorso pedonale più breve, individuato dal Verificatore, non poteva essere considerata, in quanto aveva un’ampiezza di 77/78 cm., inferiore a quella minima di 80 cm., prescritta dalla L. n. 13/1989 e dal D.M. n. 236 del 14.6.1989, atteso che:

- 1) la L. n. 13/1989 ed il D.M. n. 236 del 14.6.1989 si applicano alle scale interne degli edifici residenziali;
- 2) il citato art. 190, comma 1, del Codice della Strada ex D.Lg.vo n. 295/1992 puntualizza che “i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti”, tenuto conto della circostanza che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 4, del Codice della Strada ex D.Lg.vo n. 295/1992, la “banchina” è “la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”, cioè è uno spazio, avente una larghezza anche inferiore a quello della contestata gradinata,

che, peraltro, è stata ritenuta dal Verificatore il “percorso più sicuro” per i pedoni.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Poiché il Comune di Brienza non si è costituito, non occorre provvedere sulle spese di giudizio, mentre vanno poste a carico della parte ricorrente le spese di verifica, che vanno liquidate in complessivi € 1.020,82, in quanto risulta congrua la somma, richiesta dal Verificatore, ing. Antonio Marchese, con la suddetta istanza del 30.6.2023, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento di ulteriori € 520,82, tenuto dell’acconto di € 500,00, già corrisposto al Verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese di giudizio, eccetto quelle di verifica, liquidate in complessivi € 1.020,82, con la condanna del ricorrente al pagamento, in favore del Verificatore, ing. Antonio Marchese, di ulteriori € 520,82, tenuto dell’acconto, già corrisposto, di € 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Consigliere

L'ESTENSORE  
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE  
Fabio Donadono



